

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2023, n. 1099

**Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 disciplinante il rapporto tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume.**

*L'Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria operata dal funzionario istruttore, dalla P.O. "Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici" e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.*

**VISTO:**

- la Direttiva 2000/60/CE "Acque", che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Direttiva 2007/60/CE "Alluvioni", relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Direttiva 2007/2/CE "INSPIRE" (establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea), recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che all'art. 3, comma 2, definisce il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) quale Autorità competente per l'attuazione del decreto stesso e consente allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea) per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente e stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari;
- l'art. 68 bis (introdotto dall'art. 59 della L. 221/2015) del D.lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" che introduce i Contratti di fiume, nel seguito CdF, che specifica che essi "concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree";
- il Documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" redatto dal Gruppo di Lavoro 1 "Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità" del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), che costituisce il riferimento metodologico dei Contratti di Fiume italiani;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), così come modificato dal d.lgs. 179/2016, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dalla L. n. 120/2020 e con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese per la semplificazione e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
- il "Codice per la Protezione dei Dati Personali" (Codice della Privacy), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal

D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al sopra richiamato GDPR (d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205;

**PREMESSO che:**

- il MASE ha ottenuto dalla Commissione Europea un finanziamento per il Progetto “*CREIAMO PA – Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA*” a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 PON Governance e Capacità Istituzionale (PON GOV), Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 “*Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale*”;
- con la Linea di intervento L6 “*Rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche*”, Work Package 2 “*Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici*”, del Progetto CREIAMO PA è stato istituito un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) con Decreto Ministeriale n. 77 del 8 marzo 2018; l’Osservatorio è costituito da un Comitato di Indirizzo, da un Gruppo di Lavoro Tecnico Operativo e dalla Consulta delle Istituzioni;
- l’articolo 1, comma 4, del su indicato D.M. n. 77/2018, dispone che “*l’Osservatorio, attraverso la collaborazione delle amministrazioni regionali e delle Autorità di bacino distrettuali, nonché con il coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti competenti, effettua un’attività di monitoraggio dei Contratti di Fiume, avvalendosi del supporto di una Banca Dati quale strumento operativo per la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati*”;
- con il Progetto Esecutivo della Linea L6WP2 la Banca Dati di cui al D.M. n. 77/2018 è confluita in una Piattaforma Nazionale, quale strumento operativo a disposizione dell’Osservatorio per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la messa a sistema di azioni specifiche realizzate sui territori nell’ambito dei CdF;
- il Documento “*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*” stabilisce che il processo di formazione di un Contratto di Fiume si articola nelle seguenti fasi: A) condivisione e sottoscrizione, con la rete di attori locali coinvolti, di un *Documento d’Intenti*; B) messa a punto di una appropriata *Analisi conoscitiva*; C) elaborazione di un *Documento strategico* che definisca lo scenario; D) definizione di un *Programma d’Azione* (nel seguito PA); E) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi (fase trasversale); F) sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il *Contratto di Fiume* (CdF), che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti nel PA;
- l’accezione *Contratto di Fiume* è da considerarsi rappresentativa anche dei Contratti riferiti a contesti territoriali differenti quali i *Contratti di Lago, di Costa, di Foce, di Area umida*, di seguito comunque denominati per brevità “*Contratti di Fiume*”;
- i CdF e i relativi PA hanno il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico o di parte di esso o altro contesto territoriale di riferimento, con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento, su base volontaria, degli enti istituzionali e dei soggetti privati insistenti sul territorio considerato;
- i CdF concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e di sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque e delle relative *Misure WIN-WIN*.

**CONSIDERATO che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato l’adesione alla “*Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo

univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la costituzione del *Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume*, con il compito, tra gli altri, di approvare in linea tecnica le “*Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia*”; la Regione Puglia ha altresì definito le Strutture regionali che compongono il Tavolo Tecnico;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 20 febbraio 2023, la Regione Puglia ha approvato le “*Linee Guida regionali per l’attivazione dei Contratti di Fiume*”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094 del 07 luglio 2021 la Regione Puglia ha deliberato l’*Approvazione dello schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000*”;
- in data 15/07/2021 è stato sottoscritto il *Contratto di Fiume del Canale Reale* quale primo Contratto di Fiume sottoscritto nel territorio della Regione Puglia e del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 19 marzo 2020, la Regione Puglia ha condiviso l’importanza di un percorso partecipato finalizzato alla sottoscrizione del *Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto*, attraverso la condivisione e la promozione degli obiettivi di cui al Documento di Intenti proposto dalla Provincia di Barletta Andria e Trani e perfezionato a seguito dell’attività di concertazione tra i potenziali portatori di interesse; a tale Documento di Intenti la Regione Puglia ha altresì deliberato di aderire tramite la sottoscrizione dello stesso;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2101 del 22 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di *Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 per l’esecuzione delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal Comune di Nardò*.

**CONSIDERATO altresì che:**

- la Legge n. 241/1990 stabilisce espressamente all’art. 15 che: “( ... ) *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- un Accordo tra Amministrazioni Pubbliche rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità ed in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- l’applicabilità del citato istituto dell’Accordo tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 è perfettamente conforme alle attività che, con l’Accordo che si propone di approvare con la presente Deliberazione, si intende esperire: si tratta infatti di “*attività amministrativa consensuale*” alla luce della circostanza per la quale ciascuna delle Parti stipulanti si impegna a svolgere attività istituzionali funzionali al raggiungimento di un interesse comune;
- l’Accordo che si propone di approvare con la presente Deliberazione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 36/2023.

**PRESO ATTO che:**

- La Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) è un sistema informatico di comunicazione dell’ONCdF.

- La PNCdF raccoglie e organizza schede di dati e informazioni riferite a: Governance distrettuale dei CdF (relativa ad Autorità di Bacino Distrettuale); Governance regionale dei CdF (relativa a Regioni e Province Autonome); CdF (e/o Contratti di lago, area umida, laguna, litorale e acque marino-costiere, falde, ecc.);
- la Piattaforma Nazionale è costituita quindi da una Banca Dati informatizzata, scalabile in relazione alla dimensione dell'area di interesse e accessibile al pubblico, nella quale vengono raccolte le informazioni provenienti dai vari soggetti referenti (Regioni, Autorità di Bacino Distrettuale, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) consentendone l'armonizzazione, l'archiviazione, la sistematizzazione, la georeferenziazione e l'elaborazione;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ritenuto necessario sottoscrivere un Accordo con le Regioni interessate, ai fini di disciplinare l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, per la condivisione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati;
- i dati e le informazioni forniti al MASE dalle Regioni saranno accessibili e fruibili esclusivamente per fini statistici, di ricerca e per lo svolgimento di compiti istituzionali e lo scambio di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie dell'Accordo non costituisce riutilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. n. 36/06;
- con nota prot. n. 78085 del 15/05/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse idriche, acquisita al protocollo della Sezione Risorse Idriche al n. 5954 del 15/05/2023, sono stati inviati l'“Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume” e il “Disciplinare Tecnico Operativo” allegato all'Accordo;
- l'Accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avrà una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovabile per un periodo di ulteriori tre anni;
- nel “Disciplinare Tecnico Operativo” allegato alla nota menzionata due punti fa viene specificato che la PNCdF è organizzata sui seguenti livelli funzionali fissi:
  - livello di Amministrazione, su cui operano gli Amministratori di sistema;
  - livello di Compilazione, su cui operano i Compilatori, tramite le funzioni di gestione delle informazioni relative ai singoli CdF, e le Regioni per quanto concerne la gestione delle schede di governance;
  - livello di Validazione, su cui operano le Regioni e il MASE e comprende tutte le funzioni per la verifica e il controllo della correttezza delle informazioni contenute in ciascuna scheda dei CdF e/o scheda di governance;
  - livello di Visualizzazione che consente l'utilizzo della sola funzionalità di visione delle schede dei CdF e/o schede di governance delle Regioni in fase di validazione;
  - livello di Pubblicazione, su cui opera esclusivamente il MASE e comprende tutte le funzioni che consentono di rendere visibili sulla PNCdF le informazioni dei CdF e delle schede di governance delle Regioni/Province Autonome e delle AdBD.
- ai diversi livelli previsti nella Piattaforma Nazionale dei CdF sono associati i corrispondenti profili, che consistono, per quanto concerne le competenze regionali e dei coordinatori dei CdF nei seguenti:
  - profilo di Compilazione associato al Compilatore nominato dalle Regioni secondo procedure esterne alla PNCdF;
  - profilo di Validazione associato alle Regioni.

**ATTESO che:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., risulta pertanto opportuno che la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stipulino un accordo

di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di ciascuno, non prevedendo la corresponsione di alcun pagamento;

- sulla base di quanto indicato nel *“Disciplinare Tecnico Operativo”* si rende necessario, per operare effettivamente sulla Piattaforma Nazionale dei CdF, nominare un Compilatore per ciascun CdF avviato sul territorio regionale e un Validatore regionale;
- l'Accordo che si propone di stipulare con la presente Deliberazione consentirà alla Sezione Risorse Idriche di attivare la procedura per il caricamento delle informazioni sulla Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume in modo da contribuire all'adempimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva europea *“INSPIRE”*. La Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume consentirà a chiunque di accedere agli *open data* a disposizione e alla Regione Puglia di:
  - proseguire sulla strada, già avviata grazie all'esperimento delle azioni riportate in premessa, della promozione dello strumento dei Contratti di Fiume e della riqualificazione territoriale nell'accezione più ampia possibile;
  - trattandosi di una materia nuova, mantenere l'allineamento con le politiche nazionali, cosa che si sta già cercando di fare in maniera puntuale, evitando di accumulare ritardi e di perdere chances;
  - consolidare ulteriormente e incrementare la rete già creata con le altre Regioni italiane per quanto riguarda l'ambito dei Contratti di Fiume, dando ulteriore certezza agli attori locali sull'affidabilità e sulla validità del processo. Ciò consentirà a sua volta di favorire la partecipazione ai Contratti già attivi, da parte anche di nuovi soggetti che vorranno entrare a farne parte, e di stimolare l'attivazione, anche in maniera autonoma da parte di attori locali, di nuovi Contratti di Fiume, in un circolo virtuoso in cui ognuno, in base al proprio ruolo e alle proprie possibilità, potrà contribuire a salvaguardare il territorio ed a creare una nuova consapevolezza sul tema dell'acqua in Puglia.

**SI RITIENE CHE**, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:

- l'approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, e l'autorizzazione alla relativa stipula;
- l'attribuzione al Dirigente della Sezione Risorse Idriche del compito di nominare, con gli opportuni atti amministrativi, i Compilatori che di volta in volta si renderanno necessari e il Validatore regionale;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**  
**Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.*

*Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

**VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

**SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.**

*La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.*

\*

L'Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. n. 7/1997 che detta "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale", propone alla Giunta:

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DARE ATTO** che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti di Fiume.
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa, disciplinante il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume.
- 4) **DI AUTORIZZARE** la stipula dell'Accordo tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di cui al punto precedente.
- 5) **DI DARE MANDATO** al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), oggetto della presente Deliberazione, di nominare il Responsabile per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti attuativi dell'Accordo e di procedere, con successivi provvedimenti, alle nomine relative ai profili necessari ad operare effettivamente sulla Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, ovvero dei Compilatori che di volta in volta si renderanno necessari e del Validatore regionale.
- 6) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
- 7) **DI DARE ATTO** che saranno assunti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 8) **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.*

**Il funzionario istruttore**

*arch. Chiara TOZIANO*

**Il Responsabile PO "Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici"**

*ing. Claudia CAMPANA*

**Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche**

*Ing. Andrea ZOTTI*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

**Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture**

*dott. Angelosante ALBANESE*

**L'Assessore con delega alle Risorse Idriche**

*avv. Raffaele PIEMONTESE*

**LA GIUNTA**

*Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche;*

*Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;*

*A voti unanimi, espressi nei modi di legge,*

**DELIBERA**

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DARE ATTO** che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti di Fiume.
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa, disciplinante il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume.
- 4) **DI AUTORIZZARE** la stipula dell'Accordo tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di cui al punto precedente.
- 5) **DI DARE MANDATO** al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), oggetto della presente Deliberazione, di nominare il Responsabile per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti attuativi dell'Accordo e di procedere, con successivi provvedimenti, alle nomine relative ai profili necessari ad operare effettivamente sulla Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, ovvero dei Compilatori che di volta in volta si renderanno necessari e del Validatore regionale.
- 6) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

- 7) **DI DARE ATTO** che saranno assunti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 8) **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA  
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



ANDREA ZOTTI  
06.07.2023  
10:19:42  
GMT+00:00

*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**ALLEGATO A**

**SCHEMA DI ACCORDO**

***per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume***

*(ex art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.)*

## TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI), di seguito denominato "MASE - USSRI", via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma (RM), C.F. 97240370581, legalmente rappresentato nella persona del Dott. Giuseppe Lo Presti, in qualità di Direttore Generale della DG-USSRI,

## E

La Regione

via/piazza

CAP

C.F.

nella persona del delegato alla firma dell'Accordo e alla successiva attuazione

in virtù di

(nel seguito anche indicate come le Parti)

VISTA la Direttiva 2007/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, "*establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community*" (INSPIRE), che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che all'art. 3, comma 2, definisce il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) quale Autorità competente per l'attuazione del decreto stesso e consente allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea) per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente e stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (c.d. Direttiva Quadro Acque - DQA), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (c.d. Direttiva Alluvioni - DA), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;

VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino) e si pone come obiettivo la conservazione del buono

stato ambientale delle acque marine, attraverso la salvaguardia della biodiversità e il benessere degli ambienti marini, a partire dalle acque fino agli esseri viventi che le popolano, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), che stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per la conservazione di «tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri», con l'obbligo per tutti gli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, per la loro tutela, recepita nell'ordinamento nazionale con la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992;

VISTA la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della "Convenzione di Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

VISTA la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, integrata nell'ordinamento italiano, attraverso il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per l'adeguamento ai requisiti della Convenzione di Aarhus quanto alla partecipazione pubblica, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - *General Data Protection Regulation*, GDPR);

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (c.d. Direttiva Open Data), recepita in Italia con D.Lgs n. 200 del 08.11.2021, di modifica del D.Lgs n. 36/2006 relativo all'attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e *ss.mm.ii.*;

VISTA la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) che identifica i Contratti di Fiume tra gli strumenti che contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello di bacini idrografici o dei singoli corpi idrici;

VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che richiama espressamente i Contratti di Fiume quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;

VISTA la nuova PAC formalmente adottata il 2 dicembre 2021, a seguito dell'accordo raggiunto sulla riforma finalizzata a una politica più semplice ed efficiente che integri le ambizioni di sostenibilità del Green Deal europeo ed il Piano Strategico Nazionale (PSN) Italiano per la PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea il 02.12.2022 ed in vigore dal 01.01.2023;

VISTA la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 i cui indirizzi fanno parte della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, in fase di adozione, che delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii, da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), così come modificato dal D.Lgs. 179/2016, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dalla L. n. 120/2020 e con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese per la semplificazione e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

VISTO il Codice per la Protezione dei Dati Personali (Codice della *Privacy*), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al sopra richiamato GDPR (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

#### PREMESSO CHE

- il MASE (già MATTM, Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali – DG SVI), ha candidato a finanziamento il Progetto "CReIAMO PA – Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA" (di seguito anche Progetto CReIAMO PA);

- con nota prot. DFP/31127, del 30 maggio 2017, il Progetto CReIAMO PA (CUP F49J1700039007) è stato ammesso a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 "PON Governance e Capacità Istituzionale" (PON GOV) adottato con decisione della Commissione europea C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 e, precisamente, sull'Asse 1 "Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione", Obiettivo specifico 1.3 "Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione", Azione 1.3.3 "Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l'integrazione della sostenibilità ambientale";

- con Decreto del Direttore Generale della DG SVI, prot. n. 7842 del 20 luglio 2017, il MATTM (oggi MASE) ha affidato a Sogesid SpA il servizio di supporto tecnico specialistico per l'attuazione del Progetto CReIAMO PA;

- con Convenzione del 04 agosto 2017, per la realizzazione del supporto tecnico specialistico per l'attuazione del Progetto CREIAMO PA suddetto e successiva Intesa operativa del 8 agosto 2017 e relativo Addendum del 26 ottobre 2017, le Parti hanno disciplinato i rispettivi obblighi e prestazioni per l'esecuzione del medesimo;
- con la Linea di intervento L6 "Rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche", Work Package 2 "Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici", del Progetto CREIAMO PA è stata prevista l'istituzione di un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (di seguito anche ONCdF) presso il MATTM (quindi MiTE, oggi MASE);
- con Decreto Ministeriale n. 77, del 8 marzo 2018, è stato istituito l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, previsto dal Progetto CREIAMO PA suddetto e costituito da un Comitato di Indirizzo, da un Gruppo di Lavoro Tecnico Operativo e dalla Consulta delle Istituzioni;
- con articolo 1, comma 4, del suindicato D.M. n. 77/2018, è stato disposto che *«l'Osservatorio, attraverso la collaborazione delle amministrazioni regionali e delle Autorità di bacino distrettuale, nonché con il coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti competenti, effettua un'attività di monitoraggio dei Contratti di Fiume, avvalendosi del supporto di una Banca Dati quale strumento operativo per la raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati»;*
- con il Progetto Esecutivo (ottobre 2020) della Linea L6WP2, redatto dalla Sogesid SpA, ex art. 2 della sopra richiamata Convenzione, la Banca Dati di cui al D.M. n. 77/2018 è confluita in una Piattaforma Nazionale dei CdF (di seguito PNCdF);
- con il Progetto Esecutivo suddetto, si identifica la Banca Data come segue: *«(...) La Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) è uno strumento operativo a disposizione dell'Osservatorio per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la messa a sistema di azioni specifiche realizzate sui territori nell'ambito di CdF. Tale attività sarà finalizzata alla realizzazione di un quadro della diffusione, della qualità e dello stato di avanzamento dei CdF, nonché alla evidenziazione di criticità e di altri elementi utili come strumento di supporto alla pianificazione strategica del territorio e alle decisioni del Comitato di indirizzo. Il cuore della PNCdF sarà costituito da una Banca Dati (BD), scalabile (anche a livello di dettaglio in relazione alla dimensione dell'area di interesse del CdF) e accessibile al pubblico, nella quale verranno raccolte le informazioni provenienti dai vari soggetti referenti (Regioni, Autorità di bacino distrettuale, Comuni, Soggetti gestori delle Aree Protette, ecc.) consentendone l'armonizzazione, l'archiviazione, la sistematizzazione, la georeferenziazione e l'elaborazione. Tale BD si interfacerà, e se del caso verrà integrata, con altre BD accessibili (ad esempio quella dell'ISTAT) (...)».*

#### CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 68 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", *«i Contratti di Fiume concorrono alla definizione e attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree»;*
- i Contratti di Fiume, ex art. 68 bis del D.lgs. 152/2006 su citato, sono strettamente correlati alla pianificazione distrettuale, concorrendo alla definizione e all'attuazione degli strumenti di

pianificazione di bacino, e, in particolare, dei Piani di gestione delle acque e del rischio alluvioni, predisposti rispettivamente ai sensi delle già richiamate Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;

- nel 2007 è stato istituito il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (TNCdF) come prosecuzione dell'attività di un gruppo di lavoro stabilito nell'ambito del coordinamento Agende 21 italiano, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze sul tema dei CdF e contribuire al miglioramento delle politiche di intervento nei territori fluviali e che il Tavolo nel 2010 ha redatto la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano, 2010) sottoscritta da molte Regioni italiane;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Commissione Ambiente ed Energia), con d.d. 02 marzo 2011, ha sottolineato l'importanza dei Contratti di Fiume quali strumenti innovativi di *governance* territoriale finalizzati alla riqualificazione dei territori fluviali;

- il 12 marzo 2015 è stato elaborato il documento di indirizzo "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" da uno specifico gruppo di lavoro del citato TNCdF istituito presso il MATTM, che ne ha curato il coordinamento con il supporto tecnico di ISPRA e che il citato documento è stato acquisito dalla Consulta delle Istituzioni dell'ONCdF in occasione della seduta del 18 aprile 2018;

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

- in forza dell'indirizzo espresso con una prima risoluzione numero 8-00271 "Sull'attuazione dei Contratti di Fiume", approvata il 15 novembre 2017, dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha impegnato il Governo a intraprendere una serie di iniziative volte a favorire l'applicazione dei Contratti di Fiume in Italia, è stato successivamente costituito presso il MATTM (oggi MASE) l'Osservatorio Nazionale dei CdF, con D.M. n. 77/18, e di seguito, in forza dell'indirizzo espresso dalla risoluzione numero 7-005577 sul "Rafforzamento dell'Istituto dei Contratti di Fiume", approvata il 18 novembre 2020, dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha impegnato il Governo a consolidare e potenziare, attraverso la prosecuzione delle attività previste dal citato PON GOV, le attività dell'ONCdF nell'ambito del MATTM (quindi MiTE, oggi MASE) affinché possa svolgere con efficacia ancora maggiore il ruolo di monitoraggio, coordinamento, supporto e di impulso dello sviluppo dei Contratti di Fiume sul territorio nazionale, incrementando anche l'attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche, nonché di adottare le iniziative di competenza per inserire i Contratti di Fiume nell'Accordo di Partenariato e nei Programmi Operativi oggetto della nuova programmazione 2021-2027, i CdF sono stati espressamente menzionati nell'ambito dell'Accordo di Partenariato (testo definitivo approvato a luglio 2022).

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,

al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 241/90, si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Accordo disciplina l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) quale sistema informatico di comunicazione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per la condivisione e

pubblicazione di dati e informazioni relativi ai Contratti di Fiume (CdF, intesi anche nelle forme dei Contratti di lago, area umida, laguna, litorale e acque marino-costiere, falde, ecc.) *annunciati, avviati e sottoscritti* sul territorio nazionale, dati geotopografici, territoriali, tabellari e loro aggiornamenti, nel rispetto della proprietà dei dati e delle informazioni medesimi, mantenendo invariati i diritti sugli stessi.

Il MASE, le Regioni, le Province Autonome e le Autorità di Bacino Distrettuale (AdBD), di seguito anche le Parti, sin da ora, si impegnano ad avvalersi della suddetta PNCdF per la raccolta di dati e informazioni, per il monitoraggio e la messa a sistema delle azioni specifiche realizzate sui territori nell'ambito di CdF, nonché per la pubblicazione degli stessi.

Le Regioni, le Province Autonome e le AdBD, aderendo al presente Accordo, si impegnano a fornire al MASE e per esso all'ONCdF, i dati e le informazioni strutturati dei CdF, le meta-informazioni sugli strati cartografici prodotti nei rispettivi sistemi informativi nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti sui beni rappresentati garantendone proprietà, validità e validazione per la pubblicazione.

I dati e le informazioni forniti al MASE dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle AdBD sono accessibili e fruibili esclusivamente per fini statistici, di ricerca e per lo svolgimento di compiti istituzionali. La condivisione di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie del presente Accordo non costituisce riutilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 36/06.

Le Parti si impegnano, inoltre, a una fattiva collaborazione tecnica al fine di uniformare le modalità di recupero e di inserimento dei dati e delle informazioni sui CdF, nella prospettiva di coniugare il fabbisogno di qualità dei medesimi e la loro diffusione nel rispetto dei principi di sussidiarietà.

Le Parti, nel reciproco interesse, si impegnano altresì a inserire i dati e le informazioni relativi a nuovi CdF e ad aggiornare costantemente quelli relativi ai CdF già presenti nella Piattaforma, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo e separati Manuali d'uso.

### **Art. 3 - Struttura e organizzazione della PNCdF**

La PNCdF contiene una Banca Dati (BD) il cui scopo è l'archiviazione strutturata dei dati e delle informazioni che caratterizzano i singoli CdF (ivi compresi i Programmi delle Azioni dei CdF), nonché l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche e report in formato alfanumerico, grafico, tabellare e geotopografico (WEB-GIS). Essa, inoltre, pubblica informazioni e documenti relativi alla *governance* dell'ONCdF del MASE, raccoglie e organizza schede di dati e informazioni riferiti alla *governance* dei CdF nelle Regioni, nelle Province Autonome e alla *governance* distrettuale.

La PNCdF consente l'inserimento del poligono di delimitazione dell'area interessata dal CdF secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

La PNCdF non consente la gestione dei dati del medesimo CdF da parte di più di una Regione e Provincia Autonoma.

### **Art. 4 - Amministratore di Sistema**

L'Amministratore di Sistema (di seguito "Amministratore"), nominato fino alla conclusione del Progetto CREIAMO PA, nell'ambito della Unità Tecnica di Supporto della Linea L6WP2, giusta nomina Prot. U- 03763 del 04/11/2020, a firma del Presidente e Amministratore Delegato, ad integrazione del contratto Prot. U-1061 del 26/03/2020, dovrà essere individuato successivamente ad opera del MASE.

L'Amministratore interviene senza alcuna limitazione su tutti gli aspetti della PNCdF e, in particolare:

- intervenire autonomamente per la risoluzione di eventuali problemi tecnici connessi con malfunzionamenti della PNCdF per il ripristino della funzionalità del sistema e l'integrità delle informazioni in esso contenute;
- intervenire per effettuare la modifica dei dati relativi ai CdF e quelli relativi alla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD, previa richiesta scritta della Regione e/o Provincia Autonoma e/o AdBD interessata e autorizzazione del MASE;
- modificare lo stato di un CdF e/o delle schede sulla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD, esclusivamente su richiesta del MASE.

#### **Art. 5 - Regione/Provincia Autonoma**

La Regione/Provincia Autonoma si impegna a fornire i dati e le informazioni relativi alla propria organizzazione con riguardo ai CdF attraverso la compilazione della scheda di *governance*, nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti su quanto rappresentato, garantendo veridicità e validità ai fini della pubblicazione, con facoltà di effettuare l'inserimento/cancellazione anche di documenti amministrativi aggiuntivi quali file allegati.

La Regione/Provincia Autonoma, ai fini della pubblicazione, si impegna a raccogliere i dati e le informazioni dei soli CdF relativi all'ambito territoriale di propria competenza, previa individuazione (anche per il tramite del soggetto promotore) del Compilatore (di cui al successivo articolo), quale incaricato all'inserimento e aggiornamento di tali dati nella PNCdF. La nomina del Compilatore deve essere espressamente comunicata al MASE.

La Regione/Provincia Autonoma, dopo aver effettuato la validazione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione, in caso di non accettazione da parte del MASE per errori e/o omissioni rilevati, provvede a richiederne al Compilatore la rettifica e, successivamente, ad effettuare una nuova validazione secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare tecnico.

Nel caso in cui un CdF interessi più Regioni/Province Autonome, dovrà essere, in via preliminare, individuata quella delegata alla gestione del CdF nell'ambito della PNCdF. Tale processo non è governato dalla PNCdF e resta di esclusiva pertinenza degli Enti direttamente interessati, previa comunicazione all'ONCdF e per esso al MASE.

#### **Art. 6 - Compilatore**

Il Compilatore è il soggetto preposto all'inserimento e alla gestione nella PNCdF dei dati e delle informazioni relativi ai CdF.

Il Compilatore è responsabile del corretto inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai CdF e del corrispondente processo di gestione in conformità con gli standard AgID e le specifiche INSPIRE.

Il Compilatore è individuato dalla Regione/ Provincia Autonoma direttamente oppure su indicazione del soggetto promotore. Nel caso in cui un CdF abbia più soggetti promotori, dovrà essere indicato quello delegato alla gestione del CdF che provvederà all'individuazione del Compilatore.

Le modalità e procedure per la nomina dei Compilatori non sono regolate dal presente Accordo, essendo di competenza della Regione/Provincia Autonoma e/o del soggetto promotore, che vi provvede con autonoma e separata procedura di selezione e/o reclutamento.

**Art. 7 - Autorità di Bacino Distrettuale**

L'Autorità di Bacino Distrettuale si impegna a fornire i dati e le informazioni relativi alla propria organizzazione attraverso la compilazione della scheda di governance, nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti su quanto rappresentato, garantendo veridicità e validità ai fini della pubblicazione, con facoltà di effettuare l'inserimento/cancellazione anche di documenti amministrativi aggiuntivi quali file allegati.

L'AdBD segnala alla Regione/Provincia Autonoma che rientra nel distretto di propria pertinenza, eventuali errori e/o omissioni riscontrati rispetto ai dati e le informazioni inseriti, in modo da consentire alla stessa di richiederne la rettifica al MASE senza l'utilizzo di specifiche funzionalità della Piattaforma.

**Art. 8 - MASE**

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, si impegna alla pubblicazione dei dati e delle informazioni inseriti nella PNCdF.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, ha cura di pubblicare le informazioni e documenti relativi alla *governance* dell'ONCdF, tutte le informazioni relative ai CdF e alle schede di *governance* (sia a livello regionale che distrettuale), secondo le funzionalità della PNCdF indicate nel Disciplinare Tecnico Operativo allegato al presente Accordo.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, ha la gestione esclusiva della pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi ai CdF e alla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, si riserva in qualsiasi momento la possibilità di rimuovere dati e informazioni già pubblicati in presenza di irregolarità e/o errori riscontrati informandone la competente Regione/Provincia autonoma e rispettiva/e Autorità di Bacino Distrettuale.

**Art. 9 – Definizione e gestione dell'area territoriale interessata dal CdF (poligono georiferito)**

La Regione/Provincia Autonoma, ai fini dell'inserimento nella PNCdF di dati e informazioni relativi alla perimetrazione degli stessi, si impegna a verificare e/o definire la porzione di territorio interessata dal CdF già in sede di sottoscrizione del Documento di Intenti, sia con riguardo a CdF già attivi alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sia per quelli di nuova implementazione. Tale area sarà confermata o eventualmente modificata in sede di sottoscrizione dell'Atto di Impegno formale. La porzione di territorio interessata dal CdF è identificata tramite poligono georiferito (di seguito "poligono") ottenuto con strumenti GIS esterni alla PNCdF, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

Il caricamento del poligono nella PNCdF è eseguito dal Compilatore. La verifica e la validazione della corretta delimitazione del poligono è effettuata esclusivamente dalla Regione/Provincia Autonoma competente. La conformità del dato geografico è effettuata dal MASE secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

Qualora tale processo dovesse richiedere approfondimenti, è possibile indicare una circonferenza georiferita in via provvisoria e indicativa dell'area interessata.

**Art. 10 - Specifiche tecniche della PNCdF**

Gli aspetti e i requisiti tecnico/operativi per il funzionamento e l'utilizzo della PNCdF sono definiti nel Disciplinare tecnico operativo, allegato al presente Accordo, nonché da separati Manuali d'uso. Il Disciplinare potrà essere integrato con successive Linee guida da adottare con Decreto Direttoriale della DG-USSRI.

**Art. 11 – Trattamento dei dati *privacy* e *cookie policy***

La PNCdF non tratta alcun dato sensibile e non richiede la registrazione degli utenti della rete internet per l'accesso alle informazioni in essa contenute.

Le informazioni relative alla *governance* dell'ONCdF del MASE, che contengono eventuali dati personali, sono trattate dal titolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR (Reg. UE 2016/679), comma 1, lett. e).

L'operatore di sistema della PNCdF (Amministratore di Sistema, Regione/Provincia Autonoma, AdBD, Compilatore) per accedere all'area riservata dovrà essere autorizzato in via preventiva dal MASE che gli fornirà le credenziali su richiesta espressa.

Tutti i dati anagrafici dei soggetti utilizzatori della PNCdF sono definiti e mantenuti sui sistemi di autenticazione del MASE, gestiti da soggetti nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR (UE/2016/679).

La piattaforma mantiene solo i profili associabili ai soggetti abilitati all'accesso. Il MASE non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i soggetti abilitati all'accesso e/o i soggetti coinvolti nella gestione dei CdF inseriscano dati sensibili e/o personali nella PNCdF avendo adottato proattivamente tutte le misure tecnico-organizzative atte a evitare il danno e/o comunque a ridurre il rischio che si possa verificare.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il MASE e per esso l'Amministratore di Sistema, si impegna, in particolare, in via preventiva e proattiva, ad anonimizzare, in modo irreversibile, tutti i dati personali eventualmente presenti nei documenti dell'ONCdF pubblicati, salvo che la finalità del trattamento sia necessaria ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 6 del GDPR (Reg. UE 2016/679), comma 1, lett. e).

La Regione/Provincia Autonoma e per essa il Compilatore si impegna, inoltre, in via preventiva e proattiva, ad anonimizzare, in modo irreversibile, tutti i dati personali eventualmente presenti nei documenti allegati ai CdF e/o acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e/o altri canali di comunicazione e/o diffusione di informazioni su *internet*, codice fiscale, firma autografa, collegamenti ipertestuali a pagine contenenti riferimenti a dati personali, codice numerico identificativo in modo indiretto della persona, ecc.).

Il trattamento di anonimizzazione del dato personale, finalizzato a minimizzare il rischio di re-identificazione, dovrà essere eseguito secondo la procedura descritta nel Disciplinare tecnico operativo allegato al presente Accordo, affinché tale dato non possa essere più associato ad un interessato identificato o identificabile, in modo diretto o indiretto, sia per chi esegue l'anonimizzazione sia per chiunque altro possa, utilizzando soluzioni consone allo stato dell'arte, incrociare i dati anonimizzati con altre informazioni in suo possesso o altrimenti raggiungibili.

L'utente della rete *internet*, per accedere alla sezione della PNCdF dedicata alle schede dei Contratti di Fiume, dovrà preventivamente accettarne le condizioni di utilizzo ivi previste riportate nell'allegato *disclaimer* di cui dovrà dichiarare di aver preso visione mediante un *click* sullo spazio "Accetto".

La PNCdF utilizza solo *cookie* tecnici che consentono la normale navigazione e la rendono ottimale per ogni singolo utente poiché salvano le preferenze e i criteri di navigazione di ognuno, pertanto, non è necessario acquisirne il preventivo consenso.

#### **Art. 12 - Vincoli e responsabilità nell'utilizzo dei dati della PNCdF**

La PNCdF è stata creata con la massima cura in relazione alla corretta attribuzione della paternità originaria dei *data-set*. Pertanto, il MASE non assume alcuna responsabilità in caso di errori e/o informazioni non corrette contenute nei *data-set* forniti dalle Parti.

L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità anche per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo improprio della PNCdF e/o per eventuale modifica del contenuto di pagine *Web* di terzi accessibili tramite *link* di collegamento presenti all'interno della PNCdF.

Le condizioni di vincoli e restrizioni derivanti dall'uso di eventuali dati protetti da *copyright* sono regolate dalle note legali, pubblicate sul sito del MASE (<http://www.mase.gov.it>), da considerarsi parte integrante di questo Accordo.

#### **Art 13 – Costi**

Il presente Accordo non comporta alcun onere di spesa a carico delle Amministrazioni.

#### **Art. 14 - Durata e decorrenza**

Il presente Accordo ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. L'eventuale rinnovo deve essere espressamente proposto e accettato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza stabilita da tutte le Parti.

#### **Art 15 - Obbligo delle Parti**

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

#### **Art. 16 – Controversie**

Per ogni controversia derivante dalla mancata osservazione degli impegni sottoscritti nel presente Accordo, le Parti rimettono l'esclusiva competenza, ai fini del giudizio, al Foro di Roma.

#### **Art. 17 – Nomina dei referenti**

Le Parti si impegnano a designare un Referente per le attività di cui al presente Accordo, comunicandone per iscritto il nominativo al MASE entro 15 (quindici) giorni dalla sua entrata in vigore.

#### **Art. – 18 Recesso**

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

**Art. 19 - Domicilio**

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il MASE presso la propria sede sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44;
- La Regione presso la propria sede sita in

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra dall'art.1 all'art. 19 del presente Accordo che, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto in particolare ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 2 bis L. 241/90.

(            )

(            )